



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico

N. 77/2025 del registro degli Atti della Sindaca metropolitana

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

In data 20/08/2025 presso la sede della Città metropolitana di Genova

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Visto il D.lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Genova;

Considerata l’assenza per impedimento temporaneo della Sindaca Metropolitana e la sua sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Premesso che:

- l’articolo 11 bis, comma 1, del D.lgs. 118/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, dispone che Regioni ed Enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel “*Principio contabile concernente il bilancio consolidato*” (di seguito PCBC) dettagliato nell’Allegato n. 4/4 al medesimo D.lgs. 118/2011;
- il bilancio consolidato assolve ad una prevalente finalità informativa e supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “*Gruppo Amministrazione Pubblica*” dell’ente locale;
- il richiamato principio contabile 4/4 prevede quale attività preliminare l’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato attraverso due distinti elenchi:
 - il primo elenco, definito “**Gruppo amministrazione pubblica – G.A.P.**”, che comprende gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate;
 - il secondo elenco, definito “**Gruppo Bilancio Consolidato – G.B.C.**”, costituente un sottoinsieme del precedente elenco “*Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.*” e che ricomprende gli enti e le società da tenere in considerazione per la predisposizione del bilancio consolidato, il c.d. “*perimetro di consolidamento del bilancio*”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico

Evidenziato che gli enti strumentali e le società ricompresi nell'elenco "*Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.*" possono non essere inseriti nell'elenco "*Gruppo Bilancio Consolidato – G.B.C.*" nei casi di "*irrilevanza del bilancio*", ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

Evidenziato che la predetta "*irrilevanza*", secondo quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile 4/4, ricorre quando:

- a) tutti i parametri relativi a 1) totale dell'attivo, 2) patrimonio netto e 3) totale dei ricavi caratteristici presentino una incidenza **inferiore al 3 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo;
- b) la sommatoria delle percentuali dei bilanci degli enti e delle società singolarmente considerati irrilevanti presenti, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza **inferiore al 10 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Precisato che, indipendentemente dall'applicazione dei predetti parametri, sono sempre da considerarsi "*rilevanti*" gli enti e **le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo** a prescindere dalla quota di partecipazione;

Precisato altresì che il presente atto, per quanto attiene alle fondazioni, è stato redatto sulla scorta delle coordinate interpretative contenute nel recente documento (gennaio 2025) pubblicato dall'Osservatorio enti pubblici e società partecipate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in base al quale (si cfr. pagine 31-32) le fondazioni "*sono suscettibili di essere ricomprese tra le componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, sub specie di enti strumentali della regione o dell'ente locale capogruppo, al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 11 ter del D.lgs. 118/2011; con la precisazione che, mentre la fondazione pubblica di partecipazione si presta potenzialmente a essere classificata, a seconda delle circostanze, tra gli enti strumentali controllati di cui al co. 1 ovvero tra quelli partecipati di cui al co. 2, la fondazione pubblica tradizionale può trovare collocazione esclusivamente tra enti strumentali controllati di cui al co. 1 (in difetto restando estranea al Gruppo Amministrazione Pubblica, non potendo integrare il requisito richiesto dal co. 2 per risultare ente strumentale partecipato, vale a dire la partecipazione della regione o dell'ente locale)*";

Dato atto che sono stati predisposti, in attuazione dei principi sopra indicati:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico

- **Elenco n. 1**, ove sono ricompresi gli enti e le società che compongono il “**Gruppo Amministrazione Pubblica - (G.A.P.)**”, individuati mediante l’applicazione dei principi indicati nel punto 2 del principio contabile 4/4;

- **Elenco n. 2**, ove sono ricompresi gli enti e le società da considerarsi **rilevanti** secondo i criteri sopra richiamati ai fini dell’individuazione del perimetro di consolidamento del bilancio, i quali ultimi costituiscono il “**Gruppo del Bilancio Consolidato - (G.B.C.)**”; in particolare tale Elenco è suddiviso in due parti, che, rispettivamente, contengono:

- cinque società rilevanti in quanto *in house* ex art. 16 del D.lgs. 175/2016 (A.M.I.U. Genova S.p.A, A.M.T. S.p.A, Genova Parcheggio S.p.A., Fi.L.S.E. S.p.A e Liguria Digitale S.p.A) e, quindi, inserite nel G.B.C., a prescindere dalla verifica sopra richiamata dell’incidenza superiore al 3% dei parametri relativi a 1) totale dell’attivo, 2) patrimonio netto e 3) totale dei ricavi caratteristici rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Elenco n. 2 - parte prima);
- una società (Società per Cornigliano S.p.A.) rilevante in quanto avente un’incidenza superiore al 3% dei parametri relativi a 1) totale dell’attivo, 2) patrimonio netto e 3) totale dei ricavi caratteristici rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Elenco n. 2 - parte seconda);

Dato atto altresì che, per completezza, si è predisposto un’ulteriore **Elenco n. 3** ove sono ricompresi gli enti e le società da considerarsi **irrilevanti** ai fini dell’individuazione del perimetro di consolidamento del bilancio;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Avv. Valentina Manzone, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, e dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

per quanto evidenziato in premessa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto della Sindaca metropolitana

Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico

DISPONE

1. di approvare l'**Elenco n. 1** relativo al “**Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)**” di Città metropolitana di Genova per l'esercizio 2024, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'**Elenco n. 2 (parte prima e parte seconda)** relativo al “**Gruppo Bilancio Consolidato (G.B.C.)**” della Città metropolitana di Genova per l'esercizio 2024, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che gli enti e le società considerate **irrilevanti** ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento del bilancio sono individuati nell'**Elenco n. 3**, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Risorse per i successivi adempimenti di competenza.

Approvato e sottoscritto
II VICE SINDACO METROPOLITANO
Simone Franceschi
con firma digitale